

# CASSA DI PREVIDENZA – FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO AVIVA IN ITALIA (FONDO PENSIONE DIRIGENTI AVIVA)



Via Scarsellini, 14 – 20161 Milano

FONDO PENSIONE NEGOZIALE

PER I DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO AVIVA IN ITALIA  
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1394

Istituito in Italia



Numero verde: 800.11.44.33



fondi\_pensione@aviva.com  
fondopensione\_dirigentiaviva  
@legalmail.it



www.aviva.it

## DOCUMENTO SULLE RENDITE

**Il presente documento è valido a decorrere dal 30 giugno 2021.**

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa per l'adesione al "Fondo Pensione Dirigenti Aviva".

Il FONDO PENSIONE DIRIGENTI AVIVA si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

### **Prestazione erogata in forma periodica (rendita)**

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50%; la parte residua deve essere erogata in forma di rendita.

Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'Aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata (art. 11 del Decreto lgs 252/2005).

Esclusivamente i "vecchi iscritti" possono richiedere l'erogazione al 100% in forma capitale. Si intendono "vecchi iscritti" coloro che hanno aderito alla previdenza complementare ante 28/04/1993, non abbiano esercitato il diritto di riscatto e abbiano trasferito la posizione previdenziale originaria nel Fondo Pensione Dirigenti Aviva (art. 23 comma 7 del Decreto lgs 252/2005).

Al fine della gestione dei contributi nel corso della fase di accumulo e per l'erogazione della rendita, la Cassa di previdenza – Fondo pensione dei dirigenti delle società del gruppo aviva in Italia (FONDO PENSIONE DIRIGENTI AVIVA) ha sottoscritto con AVIVA S.p.A. la Convenzione assicurativa n. 301.001.

In generale, al verificarsi dell'interruzione del rapporto di lavoro e a condizione che siano stati raggiunti i requisiti di età e partecipazione richiesti contenuti nello Statuto, la posizione individuale dell'Aderente maturata nel fondo pensione, dedotta l'eventuale liquidazione in forma di capitale, viene impiegata in un premio unico<sup>1</sup> quale corrispettivo delle prestazioni di rendita; l'Aderente può comunque integrare la rendita vitalizia mediante il versamento di un premio unico aggiuntivo di ammontare non superiore al valore del TFR maturato. In tal caso si applica il tasso di premio puro della tariffa di rendita vitalizia immediata in vigore a quel momento.

La rendita decorre a partire dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui il Fondo corrisponde ad AVIVA il premio unico relativo alla prestazione in rendita.

La rendita viene erogata in via posticipata in rate semestrali, o con diverso frazionamento scelto dall'Aderente; conseguentemente, la prima rata di rendita viene liquidata al termine del periodo di rateazione prescelto. L'erogazione della rendita cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Aderente/assicurato.

Non è possibile riscattare la rendita in corso di pagamento.

Non è possibile modificare nel corso dell'erogazione della rendita il frazionamento scelto.

<sup>1</sup> Modalità relativa ai versamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2008 nella forma "Mista rivalutabile a premio unico"; i versamenti antecedenti sono direttamente impiegati in una forma di Rendita Vitalizia Differita Rivalutabile con controassicurazione a Premio Unico".

L'Aderente ha la facoltà di rinunciare alla rendita vitalizia di cui sopra e di scegliere una delle seguenti opzioni:

- corresponsione di una rendita di minore importo in modo certo per un periodo prestabilito (definito come "primo periodo di pagamento della rendita") e successivamente vitalizia (definito come "secondo periodo di pagamento della rendita") secondo le modalità che seguono:

<b>Primo periodo di pagamento della rendita</b>	la rendita è pagabile all'Aderente - o agli aventi diritto in caso di sua premorienza - per un numero prestabilito di anni; l'Aderente ha facoltà di scegliere il numero degli anni per i quali la rendita verrà corrisposta in modo certo con un minimo di 5 anni ed un massimo di 25 anni. In ogni caso la somma degli anni di pagamento certo della rendita e degli anni di età dell'Aderente all'esercizio dell'opzione non potrà essere superiore a 85. In caso di morte dell'Aderente prima del termine del periodo prestabilito, gli aventi diritto potranno scegliere se continuare a percepire la rendita per il periodo residuo oppure ritirare, in unica soluzione, il corrispondente valore attualizzato delle rate di rendita ancora da corrispondere
<b>Secondo periodo di pagamento della rendita</b>	al termine del primo periodo, la rendita è pagabile a favore all'Aderente finché questi rimarrà in vita; al verificarsi del decesso dell'Aderente, il pagamento della rendita si interrompe.

- corresponsione di una rendita vitalizia reversibile di minor importo con designazione di un secondo beneficiario; la designazione del secondo beneficiario e l'indicazione della quota di reversibilità dovranno essere effettuate all'esercizio dell'opzione.

Le condizioni di assicurazione che regolamentano il tasso di premio, il rendimento minimo garantito e le basi demografiche per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita da applicare ai singoli Aderenti sono stabiliti a titolo definitivo in occasione della data di prima iscrizione dell'associato Aderente al Fondo Pensione e non potranno essere successivamente modificate.

Per informazioni in merito ai coefficienti di conversione in rendita e alla condizioni applicate si rimanda all'"Allegato 1" della predetta Convenzione assicurativa.

#### **Documenti da presentare per il pagamento della rendita periodica**

L'erogazione della rendita viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute.

Per tutti i pagamenti, l'Aderente deve preventivamente consegnare al Fondo i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza del diritto al pagamento. Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere inviate direttamente al FONDO PENSIONE DIRIGENTI AVIVA – in via A. Scarsellini n. 14 – 20161 Milano – a mezzo lettera oppure via mail all'indirizzo [fondi\\_pensione@aviva.com](mailto:fondi_pensione@aviva.com) o via PEC: [fondopensione\\_dirigentiaviva@legalmail.it](mailto:fondopensione_dirigentiaviva@legalmail.it).

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata dalla seguente documentazione:

- Richiesta di liquidazione sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza) nonché di codice Iban intestato all'Aderente.
- Certificato di pensione con indicazione della data di decorrenza oppure della lettera di accettazione della richiesta di pensione da parte dell'Ente Statale erogante ovvero documentazione comprovante l'acquisizione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e la decorrenza dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza;
- eventuale autocertificazione che attesti lo stato di casalinga. In tale eventualità, la prestazione pensionistica potrà essere erogata solo a condizione che l'Aderente si trovi in possesso dei requisiti anagrafici utili per l'accesso all'assegno sociale;
- documento comprovante l'esistenza in vita dell'Aderente da esibire con periodicità annuale almeno un mese prima della scadenza della ricorrenza annua della rendita;
- in caso di variazione del conto corrente bancario l'Aderente dovrà darne comunicazione alla Compagnia tempestivamente in considerazione del frazionamento prescelto rispetto alla data di corresponsione della successiva rata di rendita;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'Aderente;
- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente;
- Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell'Aderente;
- Modalità di liquidazione – indicare se l'Aderente richiede 100% capitale, 50% capitale e 50% rendita, o altra percentuale tra capitale e rendita\*;
- Frequenza di erogazione\*;

- Tipologia di rendita\*.

\*per informazioni aggiuntive in relazione alle modalità di liquidazione, alla frequenza di erogazione nonché alla tipologia di rendita si rimanda alla Convenzione assicurativa n. 301.001 .

Nel caso in cui l’Aderente opti per la rendita certa fornire inoltre:

- Cognome e nome del beneficiario in caso di premorienza durante il godimento della rendita certa;
- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità dell’eventuale Beneficiario in caso di premorienza durante il godimento della rendita certa;
- Codice fiscale del beneficiario;
- Sesso del beneficiario;
- Luogo e data di nascita del beneficiario;
- Recapito telefonico del beneficiario;
- E-mail del beneficiario.

Nel caso in cui l’Aderente opti per la rendita vitalizia reversibile fornire inoltre:

- Percentuale di reversibilità;
- Cognome e nome del reversionario;
- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità dell’eventuale Reversionario;
- Codice fiscale del reversionario;
- Sesso del reversionario;
- Luogo e data di nascita del reversionario;
- Recapito telefonico del reversionario;
- E-mail del reversionario.

**La rivalutazione annua della rendita**

Attraverso la Convenzione assicurativa n. 301.001 stipulata tra il FONDO PENSIONE DIRIGENTI AVIVA e AVIVA S.p.A. viene riconosciuta alle prestazioni una rivalutazione annua in base alle condizioni che seguono.

AVIVA S.p.A. gestisce le attività a copertura degli impegni assunti dal FONDO PENSIONE DIRIGENTI AVIVA (Riserve Matematiche) nei confronti dei propri Aderenti, attraverso la Gestione Separata denominata “Gestione Forme Collettive - GEFCO” (di seguito GEFCO) con le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento della Gestione pubblicato sul sito all’indirizzo [www.aviva.it](http://www.aviva.it).

Entro il 31 marzo di ciascun anno Aviva S.p.A. dichiara il rendimento annuo da attribuire agli Aderenti/assicurati che percepiscono la rendita.

Tale rendimento annuo si ottiene moltiplicando il rendimento della Gestione separata GEFCO per l’aliquota di partecipazione pari al 98%. In ogni caso il rendimento finanziario attribuito non può essere inferiore al Tasso minimo garantito contenuto nell’“Allegato 1” della predetta Convenzione assicurativa.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione, la differenza - se positiva - fra il rendimento finanziario attribuito e il tasso tecnico stesso.

Ad ogni scadenza annuale della data di decorrenza della rendita annua vitalizia, la rendita in vigore nell’anno precedente viene rivalutata mediante aumento, a totale carico di Aviva S.p.A., della Riserva Matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura della rivalutazione fissata, a norma di quanto sopra, entro il 31 marzo che precede la suddetta scadenza.

Ad ogni ricorrenza la rendita annua precedente viene aumentata con la modalità sopra riportata; ne consegue che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Le nuove prestazioni vengono comunicate annualmente all’Aderente/assicurato.

**Regime Fiscale delle prestazioni in forma periodica (rendita)**

Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche, maturate con decorrenza 1° gennaio 2007, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 15%. La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell’aliquota del 15% di 0,30 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (a prescindere dall’effettivo versamento dei contributi), fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l’aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Ai fini di tale riduzione per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalle date di iscrizione: se quest’ultima è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

I rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita erogata sono assoggettati annualmente all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% applicata alla differenza tra l’importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. I rendimenti finanziari, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati, emessi dagli Stati con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, sono soggetti a

tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato per tenere conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile. I rendimenti finanziari in oggetto sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione in quanto soggetti all'imposta di cui sopra.

Per i dettagli in merito al regime fiscale applicabile alla prestazione in forma periodica (rendita) si rimanda al **Documento sul regime fiscale**.

### **Prestazione erogata in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)**

L'Aderente titolare di reddito di lavoro che si trovi in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo, può volontariamente anticipare il momento del pensionamento, avvalendosi, in tutto o in parte, della Posizione individuale accumulata presso la forma pensionistica complementare di appartenenza, per fruire di una rendita temporanea decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta conseguente alla verifica del possesso dei requisiti e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

La richiesta di RITA deve essere presentata al Fondo entro un termine congruo, prima del compimento dell'età della pensione di vecchiaia, che consenta al Fondo di erogare almeno 2 rate.

I requisiti da possedere al momento della presentazione dell'istanza per ottenere la RITA sono i seguenti (art. 11, comma 4 del Decreto lgs 252/2005):

- a) cessazione dell'attività lavorativa;
- b) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa stessa;
- c) maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005);

oppure, in alternativa (art. 11, comma 4-bis del Decreto lgs 252/2005)

- a) cessazione dell'attività lavorativa;
- b) inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
- c) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lettera b);
- d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art.11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005).

L'Aderente può liberamente determinare quanta parte della propria Posizione individuale impegnare a titolo di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata", potendo la stessa gravare sull'intero importo della Posizione individuale o su una porzione della stessa.

Indipendentemente dal capitale destinato all'erogazione a titolo di RITA (parte della Posizione o l'intera posizione), le eventuali contribuzioni aggiuntive sopraggiunte successivamente alla attivazione della RITA costituiscono posizione a sé stante distinta da quella destinata all'erogazione della RITA.

Se NON viene utilizzata l'intera Posizione individuale a titolo di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata", l'Aderente conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale o rendita a valere sulla porzione residua della propria Posizione individuale, che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva della Posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata", la porzione della Posizione individuale di cui si chiede il frazionamento (nel seguito definito "**Montante RITA**") continua a essere gestita, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti.

Le rate della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono determinate dal Fondo stesso con cadenza trimestrale ed erogate anticipatamente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Aderente all'atto della richiesta entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa ed entro tale data il Fondo determina:

- a) il "Montante RITA"
- b) il numero di rate di rendita dovute calcolate dal giorno di riferimento (incluso) fino alla data di pensionamento certificata dall'INPS (esclusa)
- c) l'ammontare del "Montante RITA" da disinvestire ottenuto dividendo il medesimo per il numero di rate di rendita dovute.

All'importo così determinato, vengono sottratte le relative imposte.

L'importo della prima rata di rendita unitamente alla data di decorrenza della stessa viene tempestivamente comunicato dal Fondo all'Aderente.

L'ammontare delle rate di RITA sarà sempre dello stesso importo e i rendimenti maturati della Gestione Separata saranno erogati unitamente all'ultima rata di RITA.

All'importo così determinato, vengono sottratte le relative imposte.

Informazioni in merito alle rate della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” erogate vengono fornite annualmente mediante la comunicazione periodica.

In caso di decesso dell’Aderente in corso di percezione della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” il residuo montante corrispondente alla rate di rendita non erogate, ancora in fase di accumulo, viene liquidato unitamente all’eventuale rimanente capitale costituente la Posizione individuale ai medesimi Beneficiari designati e, in mancanza di designazione, seguendo le regole previste per la previdenza complementare.

L’Aderente può revocare l’erogazione della RITA mediante apposita documentazione; la revoca ha effetto immediato se la richiesta perviene entro i 60 giorni dalla data di pagamento della rata, diversamente verrà revocata dalla rata successiva. Una volta revocata, la RITA non può più essere riattivata.

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene quindi trasferita l’intera posizione individuale.

Per i dettagli in merito al regime fiscale applicabile alla “RITA” si rimanda la **Documento sul Regime Fiscale**.

Alle rate di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall’art. 11, comma 10, del Decreto lgs. 252/2005.

### **Documenti da presentare per il pagamento della RITA**

Per tutti i pagamenti, l’Aderente deve preventivamente consegnare al Fondo i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza del diritto al pagamento. Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere inviate direttamente al FONDO PENSIONE DIRIGENTI AVIVA – in via A. Scarsellini n. 14 – 20161 Milano – a mezzo lettera oppure via mail all’indirizzo [fondi\\_pensione@aviva.com](mailto:fondi_pensione@aviva.com) o via PEC: [fondopensione\\_dirigentiaviva@legalmail.it](mailto:fondopensione_dirigentiaviva@legalmail.it).

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata dalla seguente documentazione:

- Modulo di richiesta di liquidazione “RITA” debitamente compilato e sottoscritto;

Se ha scelto la tipologia “**RITA per CONTRIBUZIONE**”

- attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza mediante estratto contributivo dell’Ente nonché l’inoccupazione a seguito di cessazione dell’attività di lavorativa, resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000;
- conferma della cessazione dell’attività lavorativa: è possibile fornire documentazione dalla quale si evinca l’avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. lettera di dimissione timbrata e firmata dal datore, certificato di chiusura della partita I.V.A o documento equivalente per chi non ha la partita I.V.A);
- copia documento d’identità in corso di validità.

Se ha scelto la tipologia “**RITA per INOCCUPAZIONE**”

- attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (DID); è possibile fornire documentazione dalla quale si evinca l’avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. lettera di dimissione timbrata e firmata dal datore) ovvero, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DELLO STATO DI NON OCCUPAZIONE;
- copia documento di identità in corso di validità.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata mediante apposito Modulo di richiesta di liquidazione “RITA” oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta liquidazione “RITA”, anche la seguente documentazione:

- Richiesta di liquidazione “RITA” sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza) e di codice IBAN dell’Aderente;
- Dichiarazione sottoscritta dall’Aderente con l’indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all’anno in corso e all’anno precedente;
- Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell’Aderente;
- Copia di un valido documento di identità in corso di validità.

L’Aderente deve dichiarare se intende destinare alla “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” l’intera posizione individuale oppure parte di essa, in tal ultimo caso specificando la percentuale richiesta.